



COMUNE DI PIANIGA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 24/09/2008

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e nuclei familiari derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza in coerenza con gli art. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Art. 2 – Destinatari

I destinatari delle prestazioni economiche sono tutte le persone residenti nel Comune di Pianiga che si trovano in una delle condizioni di bisogno individuate dal presente regolamento, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche nonché di condizioni personali o sociali, mediante valutazione tecnico professionale del servizio sociale.

I contributi economici sono eventualmente erogati dal comune, in base a valutazione dell'ufficio Servizi Sociali, compatibilmente alle risorse finanziarie iscritte negli appositi capitoli di bilancio a ciò destinati.

Tali interventi sono finalizzati ad assicurare le essenziali condizioni materiali di vita, a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno utilizzo delle risorse personali, e a tutto quanto attiene la prevenzione o l'eliminazione delle situazioni determinanti lo stato di bisogno, disagio e emarginazione.

Art. 3 – Finalità degli interventi

Il Comune di Pianiga può attivare un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale per cause fisiche, psichiche, economiche e sociali e che comportino l'impossibilità a provvedere al proprio mantenimento o delle persone a carico.

Gli interventi sono perciò finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

Gli interventi del presente Regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

Art. 4 – Definizione dello stato di bisogno

Lo stato di bisogno sussiste in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorché non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono, all'integrazione di tale reddito;
- b) esistenza di circostanze, anche al di fuori della lettera a), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione e/o altri gravi disagi sociali debitamente valutati dal servizio;

- c) esistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali a favore di un soggetto.

Art. 5 – Presa in carico e Piano Assistenziale Individualizzato (PAI)

I destinatari di cui all'art. 2 di norma saranno coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3.

Questa presa in carico si articola in tre momenti:

1. una fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la definizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
2. la predisposizione di un Piano Assistenziale Individualizzato: PAI (conforme all'allegato A), che comprenda, assieme alla definizione del bisogno valutato, il progetto di intervento concordato tra Servizio e utente, con reciproci impegni.
3. verifica degli impegni assunti e degli esiti dell'intervento.

L'assunzione e il perseguimento di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare, al fine di superare la condizione di bisogno, si ritiene essere condizione essenziale e necessaria all'accesso a interventi di natura economica.

CAPO II: CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 6 – Requisiti, condizioni di accesso agli interventi economici e la loro quantificazione

Requisiti e soglie di accesso come definiti di seguito costituiscono il parametro di riferimento per tutti gli interventi economici previsti nel presente Capo.

a) Condizioni di accesso

1. Requisiti di cui agli art. 2 e 4;
2. avvio del percorso di cui all'art. 5;
3. disponibilità alla collaborazione per la "presa in carico" del servizio sociale e rispetto del PAI definito con esso;
4. redditi inferiori ai parametri definiti nei successivi articoli;
5. altri requisiti specificatamente previsti per ogni tipologia di intervento di sostegno economico.

b) Condizioni di esclusione

Costituiscono motivi di esclusione dal contributo, le sotto elencate situazioni, fatti salvi i casi eccezionali in cui, nonostante il possesso di una o più delle seguenti condizioni, non vi siano possibilità di individuare percorsi o soluzioni alternative allo stato di grave disagio:

1. proprietà o nuda proprietà o usufrutto, intero o parziale, di beni immobili diversi dall'abitazione di residenza da parte del richiedente e/o dei componenti del suo nucleo familiare, ove non venga dimostrata l'impossibilità di procedere tempestivamente alla loro alienazione o di ottenere finanziamenti dando in garanzia detti immobili. Nel caso di impossibilità di procedere tempestivamente all'alienazione degli immobili o di ottenere finanziamenti dando in garanzia gli immobili, il contributo potrà essere erogato esclusivamente per il tempo necessario per l'effettuazione di dette operazioni, fermo restando che dovrà essere dimostrata con la periodicità stabilita dall'assistente sociale

che ha in carico il caso, che la procedura è attivamente avviata e che, ove possibile, il beneficiario dovrà obbligarsi a rimborsare al Comune il contributo erogatogli;

2. proprietà di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro e che non risultino essenziali per la mobilità del richiedente e dei componenti del suo nucleo familiare;
3. esistenza di depositi bancari o postali, titoli di stato (BOT, CCT, ecc.) ed altre forme di risparmio mobiliare (obbligazioni, azioni, quote di fondi di investimento, ecc.) che possono costituire una fonte di reddito sufficiente a superare il disagio che induce alla domanda di contributo o che se liquidati consentono di fronteggiare la situazione. Nel caso in cui tali disponibilità finanziarie possano concorrere solo in parte alla risoluzione dello stato di bisogno, il contributo potrà essere erogato solo a seguito dell'esaurimento di tali disponibilità. In base a valutazione dei Servizi sociali, relativamente ai depositi bancari o postali, non costituisce motivo di esclusione l'esistenza di deposito la cui giacenza sia di livello molto basso e giustificata dalle esigenze familiari (accredito pensioni, pagamento bollette, ect);
4. reddito del nucleo familiare superiore a quelli individuati di cui agli articoli 8 e 9;
5. rifiuto, da parte del richiedente il contributo, di proposte o soluzioni alternative all'intervento di assistenza economica che possano rappresentare una possibilità per superare o ridurre la condizione di disagio, incluso il ricorso all'istituto degli alimenti (artt. 433 e 437 cc);
6. beneficiare di provvidenze e/o agevolazioni erogate in base a speciali disposizioni di legge statale o regionale sufficienti a superare la situazione di disagio.

Qualora il tenore di vita emergente dagli accertamenti attivati dal comune sia in contrasto con la definizione di stato di bisogno, l'intervento di sostegno economico potrà non essere attivato, a prescindere dai dati desunti dagli indicatori della situazione economica.

c) Definizione della situazione reddituale

Ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e del D.Lgs. n. 130/2000 il reddito complessivo del nucleo familiare sarà quello risultante dalla certificazione ISEE.

Per la verifica del reddito del nucleo familiare si considera fino al 30.06 di ogni anno, l'ISEE riferito ai redditi di due anni solari prima. Dal 01.07 di ogni anno si considera valido l'ISEE riferito ai redditi dell'anno direttamente precedente.

Qualora nell'anno corrente si siano verificate situazioni impreviste che abbiano sensibilmente modificato la situazione reddituale, si considera, la situazione effettiva dichiarata all'atto della domanda, tenendo comunque conto di quanto risultante dalla certificazione ISEE.

I richiedenti sono tenuti a dichiarare ogni entrata a qualsiasi titolo percepita di cui si terrà conto nella determinazione del contributo.

d) Quantificazione del contributo

La quantificazione del contributo viene definita in base a :

1. la situazione economica rilevata durante la valutazione di Servizio Sociale
2. in conformità al progetto di presa in carico del servizio e relativo PAI
3. in base alle disponibilità economico-finanziaria dell'Amministrazione Comunale.

La quantificazione degli interventi verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale.

Art. 7 – Tipologia degli interventi di sostegno economico

Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.

Gli interventi di assistenza economica si distinguono in:

- a) integrazione al minimo vitale: contributo economico continuativo temporaneo;
- b) interventi economici straordinari;
- c) contributi a titolo di prestito d'onore.

Art. 8 – Integrazione al minimo vitale: Contributo economico continuativo temporaneo

L'intervento di sostegno economico continuativo temporaneo è valutato avendo come riferimento il Minimo Vitale.

Per Minimo Vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare si ritiene non dispongano di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Pianiga assume, quale valore economico per accedere al contributo economico continuativo temporaneo la soglia ISEE equivalente alla Pensione Minima INPS per lavoratori, moltiplicata per 13 mensilità relativa all'anno cui si riferiscono i redditi considerati nell'ISEE stesso.

Il Comune di Pianiga potrà concedere a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, tese al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona:

- il "sussidio", consistente nell'ordinaria e continuativa temporanea elargizione di somme di denaro;
- il "buono", consistente in vantaggi di natura economica nell'acquisto e/o fornitura di beni e/o servizi.
- l' "esenzione" da tariffe dovute per prestazioni e servizi erogati dal Comune, per i quali non siano stati individuati specifici criteri di agevolazione, determinati in base alla situazione economica del nucleo familiare.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione inadeguata dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario o, in casi eccezionali valutati dall'ufficio, gestita direttamente dall' assistente sociale responsabile dell'istruttoria.

L'assistenza economica continuativa temporanea è erogata per la **durata massima di 6 mesi** ed è rinnovabile, previa verifica da parte del Servizio Sociale, che rivaluterà l'importo del contributo tenendo conto della attivazione compiuta dal cittadino utente.

Per le persone ultrasessantenni in situazione di comprovato bisogno e per i cittadini che non possiedono capacità lavorativa come da certificazione ex L. 68/99 o altra documentazione comprovante la precarietà delle condizioni di salute, l'assistenza economica continuativa temporanea può essere erogata per la **durata massima di 12 mesi** ed è rinnovabile, previa rivalutazione da parte del Servizio Sociale, che rivaluterà l'importo del contributo.

In base a quanto sopra si adotta fino al 30.06.2009 quale soglia di accesso al Contributo economico continuativo temporaneo un ISEE di Euro 5.669,82.

A partire dal 01.07.2009 si adotta quale soglia di accesso al Contributo economico continuativo temporaneo un ISEE di Euro 5.760,56.

L'importo ISEE di cui sopra, verrà aggiornato annualmente con determinazione dell'Ufficio Servizi Sociali sulla base della Pensione Minima individuata dall'INPS per i lavoratori.

In caso di nuclei familiari monocomponenti, così come identificati dalla normativa sull'ISEE, la soglia ISEE viene aumentata del 10% .

Per quantificare l'importo del contributo è necessario procedere nel modo sottodescritto:

1. definire il fabbisogno economico del nucleo familiare espresso in ISE che si ottiene dalla soglia ISEE (€5.669,82 per l'anno) moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza relativa ai componenti il nucleo;
2. calcolare l'importo massimo erogabile ottenuto dalla differenza tra il fabbisogno economico espresso in ISE ed il valore ISE certificato dal soggetto richiedente;
3. sottrarre le entrate percepite a qualsiasi titolo e non comprese dalla certificazione ISEE da ciascuno dei componenti il nucleo familiare;
4. detrarre le eventuali spese di assistenza documentate.

Il risultato delle operazioni è l'importo massimo effettivamente erogabile.

Gli importi annui vanno rapportati al mese (importo diviso 12).

Schema di riferimento per il calcolo (fino al 30/06/2009):

Componenti del nucleo	Parametro nucleo*	Minimo Vitale annuo in €	Minimo Vitale mensile in €
1	1	6.336,60	528,05
2	1,57	9.044,08	753,67
3	2,04	11.750,40	979,20
4	2,46	14.170,98	1.180,91
5	2,85	16.417,60	1.368,13

*tale parametro può essere diverso se nel nucleo familiare sono presenti invalidi civili, portatori di handicap, altro, ed è direttamente deducibile dalla stessa dichiarazione ISEE presentata dal richiedente

Si riproduce all'Allegato B) lo schema da utilizzare per il calcolo del Contributo economico continuativo temporaneo.

Art. 9 – Interventi economici straordinari

L'assistenza economica straordinaria consiste in sussidi in denaro o assegnazione di altri generi in natura a favore del singolo o di nuclei familiari in situazioni di particolare bisogno, ed è finalizzata a rispondere alle esigenze ed ai particolari bisogni della persona o della famiglia. L'intervento economico può essere concesso contestualmente ad altre prestazioni e servizi assistenziali.

Il Comune di Pianiga assume, quale limite di reddito per poter accedere agli interventi economici straordinari l'importo pari al doppio della pensione minima Inps su base annuale per i lavoratori, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Inps, tramite l'adozione di apposita determinazione dell'Ufficio Servizi Sociali.

In base a quanto sopra si adotta fino al 30.06.2009 quale soglia di accesso al Contributo economico continuativo temporaneo un ISEE di Euro 11.339,64.

A partire dal 01.07.2009 si adotta quale soglia di accesso al Contributo economico continuativo temporaneo un ISEE di Euro 11.521,12.

Il Comune di Pianiga, nel limite degli stanziamenti di bilancio, potrà concedere a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del limite di reddito sopra individuato le seguenti forme di assistenza economica, tese al superamento dello stato di particolare bisogno della famiglia o della persona:

- a) il "sussidio", consistente nella concessione di un contributo economico una tantum;

- b) il “buono” consistente in vantaggi di natura economica nell’acquisto e/o fornitura di beni e/o servizi;
- c) l’ “esenzione” da tariffe dovute per prestazioni e servizi erogati dal Comune, per i quali non siano stati individuati specifici criteri di agevolazione, determinati in base alla situazione economica del nucleo familiare;

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione inadeguata dell’aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario o, in casi eccezionali valutati dall’ufficio, gestita direttamente dall’assistente sociale responsabile dell’istruttoria.

Qualora sussistano situazioni di significativa emergenza sociale e/o di grave pregiudizio per un soggetto o un nucleo familiare, debitamente documentati ma non riconducibili alla fattispecie prevista dal presente Regolamento, è possibile intervenire, a seguito di apposita istruttoria e redazione di relazione da parte dell’Ufficio competente, con un intervento economico di assistenza sociale.

Art. 10 – Contributi a titolo di prestito d’onore

Possono fruire dei contributi economici a titolo di anticipazione i residenti, di cui all’art. 2, che si trovino in una temporanea ed eccezionale situazione di disagio economico, comprovata all’Ufficio Servizi Sociali, e che debbano sostenere spese onerose e improrogabili.

La concessione di tale contributo è subordinata alla valutazione effettuata dall’ufficio Servizi sociali, e alla sottoscrizione da parte del beneficiario del PAI e di un impegno scritto alla restituzione del contributo erogato con le modalità ed entro i termini concordati con l’Ufficio Servizi Sociali. In caso di inadempienza, di norma, l’ufficio competente valuterà l’attivazione delle eventuali procedure necessarie.

Art. 11 -Modalità di presentazione della domanda

L’istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell’interessato richiedente l’assistenza economica.

In via eccezionale l’istruttoria può essere promossa d’ufficio.

La domanda va presentata utilizzando lo stampato di cui all’Allegato C) del presente Regolamento, corredata dalla attestazione ISEE prevista dal Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109, così come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000, n.130.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l’istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare altresì, di essere a conoscenza che l’ente erogatore potrà eseguire controlli nei confronti suoi e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Art. 12 – Istruttoria della domanda

La domanda di sostegno economico è istruita dal Servizio Sociale Comunale e deve essere data comunicazione al richiedente, entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, in merito all’esito dell’istruttoria.

L’assistente sociale cui è affidato il caso, nell’ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, in base a quanto stabilito dal presente regolamento, di norma redige un progetto di intervento (PAI) contenente modalità, entità, impegni reciproci e limiti temporali del beneficio economico proposto.

Sulla base della valutazione dell' Assistente Sociale, nel limite delle disponibilità di bilancio, il Responsabile del Servizio provvede con propria determinazione all'erogazione dei benefici economici previsti dal presente regolamento.

In casi particolari, a fronte di situazione di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

Art. 13 – Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile devono essere preliminarmente convocati, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale (PAI), ovvero, avendo i mezzi, un' assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico, avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, verso il richiedente, per superare lo stato di indigenza, riservandosi nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Qualora il richiedente non possa o non voglia esercitare il proprio diritto a ricorrere all'istituto degli alimenti, il Servizio Sociale, tenuto conto delle motivazioni, potrà attivare o altresì negare l'intervento di sostegno economico richiesto.

CAPO III - CONTRIBUTI PER RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI, DIURNE E ISTITUTI SCOLASTICI.

Art. 14 – Destinatari

Il Comune può assumere, integralmente o parzialmente, il costo della retta, per i destinatari di cui al presente articolo.

Sono destinatari del contributo i minori, gli inabili, gli anziani e le persone non autosufficienti, residenti prima del ricovero nel Comune di Pianiga, così identificati:

- Inabili o anziani in situazioni di rischio sociale o sanitario documentato, privi o con legami parentali inadeguati, senza supporto da parte del vicinato e per le quali l'inserimento in un ambiente protetto rappresenta una garanzia di sicurezza e assistenza.
- Persone non autosufficienti: sono persone parzialmente o totalmente non autosufficienti, che non sono in grado di provvedere autonomamente alle funzioni essenziali e per le quali il supporto offerto dai familiari, dai servizi socio-sanitari e dal contesto del vicinato non risulta sufficiente in rapporto al loro bisogno, per permanere nel proprio ambiente di vita.
- Minori in situazioni di rischio o privi di adeguate cure e tutela per i quali venga valutata in UVDM, o segnalate dagli organi giudiziari o nei casi previsti dalla normativa vigente, la necessità di inserimento in strutture educative residenziali o diurne.

Art. 15 – Condizioni di accesso

Hanno accesso al contributo di cui all'articolo precedente le persone per le quali concorrano le seguenti condizioni:

- a) non posseggano un reddito proprio, tale da consentire la copertura dell'intero costo della retta;
- b) non abbiano persone obbligate ai sensi degli artt. 433 e 437 del C.C., o qualora siano presenti, comprovino di trovarsi nella condizione di non poter contribuire al pagamento della retta, oppure sussista una grave compromissione dei rapporti familiari che non consenta l'inserimento nel relativo nucleo.

In caso di urgenza ed indifferibilità del ricovero, in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta, l'Amministrazione Comunale interviene nel pagamento della retta stessa. Il Comune si riserva la facoltà di promuovere azione di rivalsa: sull'interessato, sui familiari tenuti agli alimenti, e/o sugli eredi qualora, ad istruttoria completa, si riscontri la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale.

E' previsto altresì il recupero delle risorse economiche dell'assistito quando le stesse non sono immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi, ma futuri (pensioni o indennità varie), sia nel caso di disponibilità di beni immobili o di altra natura.

In particolare, nel caso in cui il soggetto richiedente il ricovero risulti essere in attesa di ricevere dallo Stato e/o da altri Enti e Istituti gli emolumenti dovutogli, il contributo comunale deve essere considerato come anticipazione che dovrà essere rimborsata al Comune dall'interessato o eventualmente dagli eredi al momento della riscossione degli assegni.

Le condizioni di cui all'art. 6, lettera B), punti 1, 2, 3, costituiscono motivi di esclusione all'accesso al contributo di cui all'art. 14.

Art. 16 – Criteri di contribuzione

Alla copertura della retta è chiamato a partecipare:

- a) l'interessato con il concorso di tutti i suoi redditi da pensione o di altra natura (comprese indennità di accompagnamento, pensione di invalidità, di guerra, rendite INAIL, ecc. ecc.), fatta salva la quota mensile per le spese personali di cui all'art. 17.

Di norma, non è ammissibile al contributo il richiedente proprietario di beni immobili, terreni, e/o risorse finanziarie di qualsiasi natura, salvo che non si renda disponibile alla procedura di cui all'art. 6, lettera B), punto 1, assumendosi l'onere di formalizzare l'accordo secondo le modalità previste per legge.

- b) le persone tenute agli alimenti secondo quanto previsto dagli artt. 433 e 437 del Codice Civile, nel seguente ordine:

- i donatari,
- il coniuge,
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti,
- i generi e le nuore.
- il suocero o la suocera,
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Il Comune interviene nel pagamento della retta qualora il reddito dell'interessato non sia sufficiente a coprirne il costo e si dimostri per le persone tenute agli alimenti, l'impossibilità di concorrere a tale spesa.

Art. 17 – Quota per spese personali

Alla persona ricoverata verrà assicurata per spese personali una quota mensile pari al 20% della pensione minima INPS, come previsto dalla L.R. 22/89, per 12 mensilità.

In base a quanto sopra si adotta per il 2008 quale quota mensile per spese personali la somma di Euro 88,62.

Al ricoverato si garantisce altresì di mantenere una somma per le spese funerarie o altre spese straordinarie equivalenti al decuplo della pensione minima INPS. L'importo eccedente sarà utilizzato per il pagamento della retta, fino al raggiungimento di detta cifra.

Gli importi di cui sopra verranno aggiornati annualmente con determinazione dell'Ufficio Servizi Sociali sulla base della Pensione Minima individuata dall'INPS per i lavoratori.

Art. 18 - Avvio del procedimento

Il procedimento di ammissione al contributo economico per il pagamento parziale o totale della retta di ricovero presso Case di riposo o Istituti, ha inizio previo colloquio con l'assistente sociale preposta, su domanda dell'interessato o di familiari, oppure d'ufficio, su segnalazione di organismi di volontariato o di altri servizi pubblici o di privati cittadini che abbiano notizia dell'esistenza di persone bisognose di ricovero in strutture protette.

Tale istanza va inoltrata presso il Comune -Ufficio di Servizio Sociale.

Nella domanda, compilata in apposito modulo (allegato C), il richiedente è tenuto a presentare ed allegare sotto la propria responsabilità la documentazione richiesta nell'allegato citato.

Art. 19 Informazioni sul reddito delle eventuali persone tenute per legge agli alimenti

L'Assistente Sociale assumerà direttamente o indirettamente informazioni sulla reale situazione economica dei tenuti agli alimenti, con particolare riferimento alle proprietà immobiliari, al tenore di vita e al tipo di lavoro svolto, chiedendo l'attestazione ISEE del nucleo familiare degli stessi.

Art. 20 Istruttoria del caso

L'Assistente Sociale prima di avviare l'istruttoria del caso renderà edotti i richiedenti sulle opportunità di seguire la persona anziana mediante l'assistenza domiciliare e sanitaria presso la propria residenza, in collaborazione con l'assistente stessa e organi di volontariato e su eventuali altre forme di sostegno o aiuto.

L'assistente sociale del Comune accerta l'ammissibilità della richiesta di usufruire del contributo comunale per il pagamento della retta di ricovero in Istituto e Casa di riposo e, qualora riscontri l'esistenza delle condizioni previste per l'intervento comunale, procede alla presa in carico del caso e all'avvio della fase istruttoria secondo le sottoindicate sequenze e modalità:

- esame della documentazione prodotta;
- accertamento diretto della situazione sociale con visita domiciliare;
- accertamenti indiretti della situazione economica estendendo l'accertamento alle persone di cui all'art. 433 del Codice Civile.

L'assistente sociale del Comune esprime la sua proposta di ammissione al contributo, precisandone entità, decorrenza e durata a carico dell'Amministrazione Comunale e delle persone obbligate ex artt. 433 e 437 del Codice Civile, oppure propone la non ammissibilità al contributo dandone motivazione.

La fase istruttoria viene espletata entro 30 gg. dalla data di presentazione della domanda.

Qualora la richiesta di contributo da parte dell'Ufficio Servizi sociali venga respinta, ne verrà data comunicazione con parere motivato al richiedente.

Nel caso in cui la persona per la quale viene chiesto il ricovero non sia in grado di intendere e volere, potrà essere inviata relazione alla Procura della Repubblica perchè promuova il procedimento di interdizione, inabilitazione o nomina di Amministratore di sostegno.

Art. 21 Riesame della situazione del richiedente

L'onere a carico dell'Amministrazione Comunale sarà di norma riesaminato da parte dell'Ufficio di Servizio Sociale, dando luogo ad una nuova istruttoria, nei seguenti casi:

- a) su attivazione dei parenti obbligati, suffragata da ulteriori elementi conoscitivi comprovati da altra idonea documentazione;
- b) su iniziativa d'ufficio, quando lo stesso venga a conoscenza di nuovi elementi che portino ad una valutazione del caso diversa da quella originaria.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Ricorsi

In caso di mancata concessione dell' aiuto di carattere economico il richiedente ha diritto di presentare ricorso secondo i termini di legge.

Art. 23 – Verifiche delle informazioni rese

Il Comune di Pianiga potrà effettuare verifiche e controlli, anche avvalendosi della Guardia di Finanza, al fine di accertare la veridicità delle informazioni che verranno rese per la valutazione della domanda.

Art. 24 – Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di Consiglio comunale che lo approva. L'entrata in vigore comporta l'abrogazione di tutte le norme con esso incompatibili.